

Prot. n. 1804/0.18

1

Prot. 100/2018 int.



Tribunale di Pordenone

Presidenza

PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - D.P.R. 115/2002

TRA

- TRIBUNALE DI PORDENONE

- AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

LE PARTI

Il Tribunale di Pordenone nella persona del Presidente Dr. Lanfranco Maria Tenaglia.
L'Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Provinciale di Pordenone, dott. Paolo De Luca.
L'Ordine degli Avvocati di Pordenone in persona del Presidente avv. Rosanna Rovere.

PREMESSO CHE

- visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione, espressione dei principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale e del diritto di difesa;
- visti gli artt. 74-145 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" (di seguito "Testo Unico"), che garantiscono ai non abbienti la possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, mediante il ricorso all'istituto del Patrocinio a spese dello Stato e la previsione dei requisiti e delle modalità per essere ammessi al beneficio;
- visto in particolare l'art.74 del Testo Unico, che prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti sia nel processo penale, che in quello civile, amministrativo, contabile, tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione, allorquando le domande non appaiano manifestamente infondate;
- visto l'art. 79 del Testo Unico che prevede che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve contenere una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art.76 del Testo Unico (proprie e dei familiari conviventi) e l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- visto l'art. 127 del Testo Unico che prevede la trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio, ai fini della verifica in ogni tempo dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il Tribunale di Pordenone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, al fine di standardizzare e rendere efficienti le procedure di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e le attività di verifica dei requisiti e delle condizioni, dispone l'adozione del modulo di dichiarazione di richiesta e di aggiornamento delle condizioni di ammissione allegato al presente protocollo d'intesa;
2. l'Agenzia delle Entrate di Pordenone, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, si impegna a verificare, prima della presentazione dell'istanza, in presenza di casi dubbi e su richiesta degli interessati o dei loro difensori, le condizioni reddituali di ammissibilità. Tale facoltà, concessa ai richiedenti, sarà portata a conoscenza dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alle parti e ai difensori. Le richieste di verifica preventiva potranno essere presentate dagli interessati ovvero dai difensori all'Agenzia delle Entrate di Pordenone tramite pec all'indirizzo dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it. l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone si impegna a fornire un riscontro compatibilmente con le esigenze organizzative;
3. Le comunicazioni previste dal Testo Unico all'Agenzia delle Entrate saranno effettuate telematicamente (tramite pec all'indirizzo dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it), secondo tempi compatibili con le esigenze organizzative del Tribunale e dell'Ordine degli avvocati;
4. l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico, esaminerà l'autocertificazione per l'anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione presentata per l'istante ed i suoi familiari e conviventi, trasmettendo alla Cancelleria del Tribunale e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine la richiesta di revoca, via pec, in caso di falsa attestazione. In caso di correttezza del limite reddituale dichiarato, l'Agenzia delle Entrate invierà al Tribunale e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine la relativa comunicazione;

5. Con riferimento alle attività previste dagli artt. 96, comma 2, e 98, comma 2, del Testo Unico e al controllo a campione della presenza di casi di “*mancato aggiornamento dati*” (obbligo previsto dall’art. 79, comma 1, lett. d)), il Tribunale fornirà, previa richiesta specifica, eventuali evidenze sullo stato dei procedimenti;
6. L’Agenzia delle Entrate provvederà, in caso gli accertamenti palesino irregolarità (indicazione di dati reddituali inesatti e/o incompleti, ecc.), a comunicarne gli esiti al Tribunale per l’eventuale revoca e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine;
7. L’Agenzia delle Entrate, in relazione alla verifica dei requisiti, e il Tribunale di Pordenone, per le azioni di recupero delle somme indebitamente percepite e/o non versate, potranno ricorrere all’ausilio della Guardia di Finanza;
8. Il Tribunale, nei tempi consentiti dalla situazione organizzativa, trasmetterà notizia dell’avvenuta definizione dei procedimenti e processi penali e dei procedimenti civili, nei quali vi è stata ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nonché del Decreto di liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato emesso, all’Agenzia delle Entrate e, per conoscenza, alla Guardia di Finanza, per gli ulteriori controlli;
9. Vista la Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018, il Tribunale richiederà ai difensori, in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il deposito, contestualmente all’istanza di pagamento, di una nuova dichiarazione sostitutiva di cui all’art.79 al fine di riconfermare la sussistenza dei requisiti reddituali, con tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento (dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione della fase/grado del procedimento, stato di famiglia aggiornato, e ogni altra documentazione utile al calcolo del reddito dell’interessato e dei familiari conviventi).

DURATA

Il presente protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le parti si riservano di apporre le modifiche che saranno ritenute opportune.

DISPOSIZIONI FINALI

Per il coordinamento di eventuali problematiche relative all’attività in questione, sono individuati i seguenti referenti:

- 1) Per il Tribunale, il Presidente, dott. Lanfranco Maria Tenaglia
- 2) Per l’Agenzia delle Entrate, il Direttore Provinciale, dott. Paolo De Luca.
- 3) Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Presidente, Avvocato Rosanna Rovere

Pordenone, 26 settembre 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Lanfranco Maria Tenaglia

IL DIRETTORE PROVINCIALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
dott. Paolo De Luca

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
Avv. Rosanna Rovere